



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 158 del 19/12/2023

Proposta n. 2006/2023

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) A SCOPO RESIDENZIALE RELATIVO ALL'AMBITO R1, UBICATO IN COMUNE DI PONTENURE, PRESENTATO DALLA SOCIETA' "IMMOBILIARE VILLA DELLE ROSE SRL". FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Pontenure ha regolato lo sviluppo urbanistico e l'assetto edilizio del proprio territorio attraverso il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC) approvati in adeguamento alla legge regionale n. 20 del 2000 rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 46 del 24.11.2017, n. 47 del 24.11.2017 e n. 17 del 9.4.2019, ai sensi della L.R. n. 20/2000;
- con nota n. 5918 del 3.7.2023 (prot. prov.le n. 21463 del 5.7.2023), il Comune di Pontenure ha inoltrato a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, gli elaborati di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) a scopo residenziale per l'attuazione dell'Ambito R2, presentato al Comune stesso dalla società "Immobiliare Villa delle Rose srl";
- la proposta progettuale riguarda un'area individuata nel PSC e nel POC comunali come "Ambiti di nuova previsione per ampliamento degli insediamenti residenziali – Ambito R 1" e prevede la suddivisione della superficie fondiaria in n. 15 lotti edificabili, di dimensioni varie, per la realizzazione di varie tipologie abitative (palazzine con 4 appartamenti, villette bifamigliari o trifamigliari, unità indipendenti);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere integrazioni e pareri al Comune di Pontenure, come da nota prot. prov.le n. 25085 del 3.8.2023;
- con successiva nota prov.le n. 30936 del 3.10.2023, inoltre, è stato comunicato che, a seguito di una più puntuale valutazione, in fase istruttoria è stata verificata l'insorgenza di una condizione problematica per l'attuazione degli interventi proposti dal PUA, in ragione della cogenza di alcune disposizioni restrittive e fortemente condizionanti dovute all'entrata in vigore di parte della strumentazione pianificatoria sovraordinata legata alla tematica della sicurezza territoriale, rispetto alla quale era necessario esprimere la conformità;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 10050 del 18.11.2023 e n. 10513 dell'1.12.2023 (rispettivamente prot. prov.li n. 36180 del 20.11.2023 e n. 37784 dell'1.12.2023), mentre i pareri sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte ed in parte in allegato alle predette note comunali;

- il termine di 60 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto scade il giorno 3.2.2024, tenuto conto che l'ultimo parere è pervenuto in data 5.12.2023;

Richiamati, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e in particolare l'art. 4 relativo all'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nonché la delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017 che, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure per dare attuazione e per apportare variazioni ai piani vigenti, secondo la normativa previgente;
- l'art. 76 della stessa legge, il quale prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- l'art. 35 della L.R. n. 20/2000, per il quale la Provincia può formulare osservazioni relativamente alle previsioni del Piano che contrastino con i contenuti del Piano Strutturale Comunale (PSC) o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 con cui, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., vengono individuati le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006, che prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, che stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Atteso che il Comune di Pontenure, quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione, in quanto Autorità competente, ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione di Piano alle Autorità ambientali competenti, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 204607 dell'1.12.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 37786 dell'1.12.2023);
- del parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 124192 del 5.12.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 38110 del 5.12.2023);
- del parere rilasciato da IRETI SpA con nota n. 12325 del 26.10.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 36180 del 20.11.2023, in allegato a nota comunale);
- del parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 7129 dell'8.6.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 36180 del 20.11.2023, in allegato a nota comunale);

Acquisiti:

- l'attestazione del competente responsabile comunale inerente la comunicazione alle Autorità Militari del deposito del suddetto PUA nonché la dichiarazione del medesimo responsabile circa la non sussistenza, nelle aree interessate dal Piano, dei vincoli di consolidamento e di trasferimento degli abitati ai sensi delle L. n. 7/2004, n. 64/1974 e n. 445/1908;
- il responsabile comunale ha altresì dichiarato che durante il periodo di deposito del Piano non sono pervenute osservazioni;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- formulare, ai sensi dell'art. 35, c.4, della L.R. n. 20/2000, le osservazioni riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato 1 - Pontenure, valutazioni PUA AMBITO R1 VILLA DELLE ROSE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale citati in premessa, parere motivato VAS come riportato in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato 1 - Pontenure, valutazioni PUA AMBITO R1 VILLA DELLE ROSE") parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art.

6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;

- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Piacenza, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 35, c. 4, della L.R. n. 20/2000, con riferimento al PUA a scopo residenziale relativo all'attuazione dell'Ambito R1 del Comune di Pontenure, presentato al Comune stesso dalla Società "Immobiliare Villa delle Rose srl", le osservazioni riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato 1 - Pontenure, valutazioni PUA AMBITO R1 VILLA DELLE ROSE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al PUA di cui al punto 1., preso atto dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale citati in premessa, parere motivato VAS come riportato in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato 1 - Pontenure, valutazioni PUA AMBITO R1 VILLA DELLE ROSE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al PUA di cui al punto 1., parere sismico favorevole;
4. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATELLI MONICA

con firma digitale

OSSERVAZIONI

1. Come già anticipato nelle fasi iniziali del procedimento, dall'esame dei contenuti del PUA sono emersi problemi di compatibilità per vincoli di natura idraulica determinati dalla recente Variante al PAI e al PGRA (rispettivamente Piano per l'Assetto Idrogeologico e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po), approvata con Decreto del Segretario Generale n. 3 del 19/1/2023, in vigore dalla stessa data e riguardante tutta l'asta del Nure. Detta Variante, che per le tematiche prettamente idrauliche prevale sul PTCP laddove quest'ultimo risulti meno gravoso, individua infatti sull'area di interesse una pericolosità alluvionale media P2 del PGRA da parte del reticolo principale che, nelle corrispondenti cartografie del PAI, viene attribuita in parte alla fascia fluviale B e in parte alla fascia fluviale C, dove però il limite fra fascia B e fascia C corrisponde a un limite B di progetto e l'area retrostante (porzione est dell'area) si qualifica come "inondabile in assenza di intervento in progetto" (classificazione utilizzata nelle ultime stagioni pianificatorie del PAI, per individuare, all'interno della fascia C, spesso assai ampia, le aree più esposte, da assoggettare alle disposizioni di fascia B fino a quando le autorità competenti non definiscano un diverso assetto a seguito della realizzazione degli interventi in progetto). Le normative associate a detti piani (art. 27, comma 1, artt. 30, 31 e 39 delle Norme PAI e punto 3 della DGR n. 1300/2016) non permettono l'edificazione per scopi residenziali o la ammettono, nel caso delle aree retrostanti i limiti B di progetto, subordinatamente all'esito positivo di una valutazione del rischio idraulico effettuata nell'ambito dello strumento urbanistico generale (quindi, ad oggi, necessariamente nell'ambito del PUG). Al di là delle valutazioni sito-specifiche che possono essere condotte in futuro, opportunamente estese ad altre aree del territorio comunale, va osservato come la stessa individuazione di un limite B di progetto in uno spazio attualmente libero, ancorché prossimo a un territorio urbanizzato, configuri un'evidente situazione di conflitto rispetto a eventuali progetti insediativi. In tutta evidenza, le opere di sicurezza idraulica programmate a livello sovraordinato (argini di difesa, casse di espansione, ecc.) sono da ritenersi implicitamente prioritarie rispetto ad altre trasformazioni e opere, anche per impegni finanziari, in ordine alla tipologia di rischio nonché al vantaggio collettivo che può derivare dalla loro realizzazione. Va peraltro considerato che, quand'anche l'opera idraulica venisse realizzata, le aree più prossime all'intervento sarebbero probabilmente da preservare, sia perché più esposte a eventuali criticità dell'opera stessa, sia per permettere le necessarie operazioni manutentive e di presidio, a tutela dell'officiosità del corso d'acqua. Ne consegue che la valutazione di conformità del PUA rispetto a piani e vincoli vigenti non può concludersi favorevolmente.

2. Si evidenzia che l'Ambito oggetto di PUA è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 54 del PTCP e di quanto disciplinato all'Allegato alle Norme di PTCP N6.
3. In merito alla Convenzione di PUA e all'attuazione del medesimo Piano, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. 24/2017.

PARERE MOTIVATO

Il Comune di Pontenure, con note acquisite al prot. prov. le n. 21463 del 05.07.2023, prot. prov. le n. 36180 del 20.11.2023, ha trasmesso gli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativo all'Ambito R1, incluso nella Scheda d'Ambito R1 del POC; tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000, dal D.Lgs. n. 152/2006 e dell'espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

Gli elaborati di PUA ed il relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 il PUA è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT); pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del predetto Decreto.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere motivato.

Nel caso specifico del PUA esaminato, non sono pervenute osservazioni (nota prot. prov.le n. 36180 del 20.11.2023).

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del Piano attuativo e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione all'iter di approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del Piano, del documento di ValSAT e della Sintesi non tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal soggetto proponente si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del progetto di

Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- analisi del contesto ambientale e degli obiettivi;
- verifica di coerenza esterna;
- valutazione degli effetti generati dall'intervento;
- verifica di conformità a vincoli e prescrizioni;
- considerazioni sulle possibili alternative;
- piano di monitoraggio.

Si dà atto che la proposta di PUA è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 03.07.2023 per 60 giorni.

Considerati:

- la proposta di PUA predisposta e presentata dalla Società Immobiliare "Villa delle Rose" s.r.l. relativa all'attuazione dell'ambito R1;
- l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve e delle osservazioni da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.), che "entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore.";
- i risultati delle verifiche istruttorie che hanno valutato la non compatibilità del PUA alla strumentazione pianificatoria sovraordinata immediatamente cogente dall'entrata in vigore della stessa per vincoli di natura idraulica determinati dalla recente Variante al PAI e al PGRA (rispettivamente Piano per l'Assetto Idrogeologico e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po), approvata con Decreto del Segretario Generale n. 3 del 19/1/2023, in vigore dalla stessa data e riguardante tutta l'asta del Nure;
- che nel dettaglio in riferimento all'ambito R1 individua una pericolosità alluvionale media P2 del PGRA da parte del reticolo principale che, nelle corrispondenti cartografie del PAI, viene attribuita in parte alla fascia fluviale B e in parte alla fascia fluviale C, dove però il limite fra fascia B e fascia C corrisponde a un limite B di progetto e l'area retrostante (porzione est dell'area) si qualifica come "inondabile in assenza di intervento in progetto";
- le normative associate a detti piani (art. 27, comma 1, artt. 30, 31 e 39 delle Norme PAI e punto 3 della DGR n. 1300/2016) non permettono l'edificazione per scopi residenziali o la ammettono, nel caso delle aree retrostanti i limiti B di progetto, subordinatamente all'esito positivo di una valutazione del rischio idraulico effettuata nell'ambito dello strumento urba-

nistico generale, attualmente non suscettibile di variazione ai sensi della normativa urbanistica vigente e, pertanto, eseguibile nell'ambito della formazione della strumentazione urbanistica comunale predisposta ai sensi della L.R. 24/2017 (Piano Urbanistico Generale); i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno dato atto di quanto rilevato dalla Provincia di Piacenza nella verifica istruttoria di compatibilità con la strumentazione pianificatoria vigente;

l'Autorità competente ritiene di esprimere:

**Parere Motivato sulla proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
relativo all'ambito incluso nella Scheda d'Ambito R1,
ubicato sul territorio del comune di Pontenure (PC), relativamente alla
Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006.**

evidenziando che lo sviluppo urbanistico dell'area e, pertanto, l'attuazione degli interventi previsti per l'Ambito R1 non risultano conformi agli strumenti di pianificazione sovraordinata a seguito delle modifiche e aggiornamenti recentemente entrati in vigore ed immediatamente cogenti, così come rilevato nelle osservazioni di cui al punto n. 1 del presente Allegato.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2006/2023 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) A SCOPO RESIDENZIALE
RELATIVO ALL'AMBITO R1, UBICATO IN COMUNE DI PONTENURE, PRESENTATO DALLA
SOCIETA' "IMMOBILIARE VILLA DELLE ROSE SRL". FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI
SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI
DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 19/12/2023

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 158 del 19/12/2023

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) A SCOPO RESIDENZIALE RELATIVO ALL'AMBITO R1, UBICATO IN COMUNE DI PONTENURE, PRESENTATO DALLA SOCIETA' "IMMOBILIARE VILLA DELLE ROSE SRL". FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 19/12/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale